



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

CITTA' METROPOLITANA DIMESSINA

ORDINANZA n° 40

Del 17 LUG. 2020

OGGETTO: Modifica ed integrazione ordinanza sindacale n. 27 del 16/06/2020, avente ad oggetto- "Istituzione Zona a Traffico Limitato sul lungomare Schisò, Naxos e Lungomare Tysandros anno 2020".

IL SINDACO

Richiamata la propria ordinanza n.27 del 16/06/2020, con la quale, al fine di migliorare la qualità della vita cittadina, è stata istituita la zona a traffico limitato sul lungomare Schisò, Naxos e Tysandros per l'anno in corso, nel tratto compreso tra l'intersezione della via Dalmazia e sino all'intersezione del lungomare Tysandros con la via Erice (Cavalcavia San Giovanni) nei giorni ed orari di seguito riportati:

- dal 25/06/2020 al 08/07/2020- dalle ore 19,00 alle ore 24,00, limitatamente ai giorni di sabato e domenica compresi in detto periodo;
- dal 09/07/2020 all'11/09/2020-dalle ore 19,30 alle ore 01,00, per tutti i giorni compresi in detto periodo;

che, a causa della scarsa presenza di turisti ed avventori occasionali, i titolari delle attività ubicate nelle zone interessate alla ZTL hanno richiesto all'Amministrazione Comunale di variare gli orari di apertura della zona a traffico limitato, differenziandoli in relazione ai giorni della settimana, come segue:

dal 18/07/2020 e fino al 31/07/2020

- dalle ore 19,30 alle ore 24,00- per giorni dal lunedì al venerdì, compresi in detto periodo;
- dalle ore 19,30 alle ore 00,30- limitatamente ai giorni di sabato e domenica, compresi in detto periodo;

dal 01/08/2020 all'11/09/2020

- dalle ore 19,30 alle ore 00,30 – per tutti i giorni della settimana;

Rilevato che quest'anno, con l'arrivo della stagione estiva, non vi è stato un aumento del flusso di turisti e di avventori su tutto il territorio e in particolar modo su tutto il lungomare Naxos Tysandros nelle ore pomeridiane e serali;

Ritenuto poter accogliere l'istanza avanzata dai suddetti titolari e pertanto, procedere alla modifica di quanto richiesto, fermo restando che tutto il resto del provvedimento de quo rimane invariato;

Ritenuto, altresì necessario oltre che opportuno, istituire nel tratto di strada individuato per la realizzazione della Z.T.L., nelle ore in cui la stessa è in vigore, il divieto di sosta ambo i lati con rimozione, per tutti i veicoli e moto di qualsiasi genere e cilindrata;

VISTI gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12. 1992, n. 495;

VISTO l'art. 50 comma 4 T.U.E.L. n. 267/2000:

DISPONE

La modifica della propria ordinanza n.27/2020,

conseguentemente

ORDINA

- 1) **Di proseguire con la** Z.T.L. nel Lungomare Naxos e Lungomare Tysandros, nel tratto compreso tra l'intersezione della Via Dalmazia e sino all'intersezione della Via Lungomare Tysandros con la Via Erice (Cavalcavia San Giovanni) nei giorni ed orari appresso indicati:

dal 18/07/2020 e fino al 31/07/2020

- dalle ore 19,30 alle ore 24,00- per tutti i giorni dal lunedì al venerdì, compresi in detto periodo;
- dalle ore 19,30 alle ore 00,30- limitatamente ai giorni di sabato e domenica, compresi in detto periodo;

dal 01/08/2020 all'11/09/2020

- dalle ore 19,30 alle ore 00,30 – per tutti i giorni della settimana;

Di vietare:

- a) L'ingresso e la sosta nella Z.T.L. a tutti i veicoli di qualsiasi genere e cilindrata ad eccezione dei veicoli di polizia e di soccorso, e di quelli eventualmente regolarmente autorizzati (*es.: // Proprietari passi carrabili- solo per l'accesso e l'uscita //, Disabili e Guardia Medica – anche per la sosta negli stalli a tal uopo destinati*)
- b) L'ingresso la sosta e la circolazione di biciclette a due o più ruote e comunque a tutti i tipi di velocipedi.
- c) L'ingresso la sosta e la circolazione di cavalli con cavaliere e di veicoli a trazione animale in genere;
- d) L'uso pattini, monopattini, skateboard e attrezzature similari;
- e) L'occupazione di suolo pubblico degli spazi residui, oltre a quelli già concessi ai titolari di attività commerciali, adiacente a quello già autorizzato, appositamente lasciato libero, anche per il passaggio e la sosta dei mezzi di soccorso, di emergenza e delle forze dell'ordine;

- 2) **Di consentire** l'accesso, il transito e l'eventuale momentanea fermata all'interno della suddetta ZTL:

- a) ai veicoli di pronto soccorso, di Polizia, della Guardia Costiera, ai bus turistici diretti verso le strutture ricettive che insistono nella ZTL, limitatamente per il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico bagagli e passeggeri: sino alle ore 20:00, solo se le condizioni di traffico pedonale lo consentono e comunque su direttive del personale della Polizia Municipale;
- b) ai veicoli adibiti all'assistenza e alla manutenzione pubblica ordinaria e straordinaria, limitatamente al servizio da espletare, ai titolari di autorizzazione per l'espletamento del servizio di taxi e noleggio da rimessa, solo se diretti in strutture ricettive insistenti all'interno della Z.T.L..
- c) nella Via Lungomare Tysandros, limitatamente al tratto compreso tra il civico 2 (casa Cozzo) e l'intersezione con Via Erice (cavalcavia S Giovanni) la sosta per motocicli e ciclomotori; ai quali sarà consentito accedere dall'intersezione con Via Erice, esclusivamente a motore spento, sino al completamento dei posti liberi.

- 3) **Di consentire** altresì, l'accesso e l'eventuale sosta all'interno della suddetta Z.TL. esclusivamente nei posti all'uopo individuati e sino al riempimento degli stessi:

- a) ai veicoli che trasportano persone diversamente abili, muniti di regolare contrassegno;
- b) ai veicoli appartenenti al personale della Guardia Medica

- 4) **Di permettere** il transito:

- a) ai proprietari di parcheggi privati e/o garage, ubicati all'interno della Z.T.L., regolarmente autorizzati, ed in possesso del permesso rilasciato dal Comando di Polizia Municipale, consentendo a questi ultimi l'accesso nella Z.T.L.:

1. dalla Via Naxos (San Pancrazio) con transito nel Lungomare Naxos- Tysandros, e uscita dall'intersezione con la "Discesa Giordano", per quelli ubicati nel tratto compreso tra la Via Dalmazia alla discesa "Giordano";
2. dalla Via Naxos (discesa Giordano), con transito nel lungomare Tysandros, e uscita dall'intersezione con la Via Erice, per quelli ubicati nel tratto compreso tra la "Discesa e l'intersezione con Via Erice.

- 5) Consentire l'uscita dalla Suddetta ZTL, sia ai veicoli che alle moto, trovati già in sosta vietata all'interno della stessa dopo la relativa chiusura, allorquando non fosse possibile per motivi tecnici, procedere alla rimozione degli stessi;
- 6) Stabilire il limite massimo per la velocità dei veicoli regolarmente autorizzati al nei tratti di strada destinati a Z.T.L.: pari a 10 Km/h.

AUTORIZZARE il Comando di Polizia Municipale, di anticipare e/o posticipare l'apertura e/o chiusura della Z.T.L., nei soli casi in cui vengano accertate:

- Condizioni meteo avverse tali da inficiare quello che è lo scopo della Z.T.L.;
- Particolari esigenze di Viabilità e/o di emergenza che lo rendessero necessario;

DEMANDA:

- Al Comando di Polizia Municipale ed alle altre componenti della forza pubblica, il controllo e la vigilanza sull'adempimento di quanto contenuto nella presente.
- All'U.T.C. di questo Ente, la predisposizione ed il collocamento dei prescritti segnali stradali conformemente a quanto previsto nel presente provvedimento, con la rimozione di quelli eventualmente in contrasto con lo stesso, nonché la collocazione di elementi di contrasto, non facilmente rimovibili, per l'ingresso forzato nella Z.T.L. da parte di veicoli non autorizzati ed a salvaguardia delle persone presenti all'interno della Z.T.L.;

TRASMETTERE la presente Ordinanza, alla Prefettura di Messina, al locale Comando Polizia Municipale, alla Stazione Carabinieri di Giardini Naxos, all'Ufficio locale Marittimo-Guardia Costiera di Giardini Naxos, alla Polizia Stradale, al Commissariato di P.S. di Taormina, All'Ufficio Turistico di Giardini Naxos, al Presidio di Guardia Medica di Giardini Naxos. La notifica al Responsabile dell'Area Tecnica per quanto di specifica competenza, avverrà per trasmissione via PEC.

AVVERTE Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà:

- ai sensi del comma 1 e 4 dell'art. 20 del vigente codice della strada, per le occupazioni abusive su strada;
- ai sensi del Vigente Codice della Strada per le infrazioni alle norme sulla sosta e circolazione veicolare;
- ai sensi dell'art. 650 del vigente codice penale per inosservanza al provvedimento dato dall'Autorità;
-

DISPONE

Di pubblicare il presente provvedimento nelle forme di legge.

La presente ordinanza sarà anche portata a conoscenza del pubblico mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale regolamentare, che dovrà essere installata e mantenuta efficiente dall'ufficio Tecnico Comunale, in collaborazione con la Polizia Municipale.

Gli Agenti incaricati dell'espletamento dei servizi di polizia stradale sono tenuti a far osservare la presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, entro 120 giorni, Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R.- 1199/1971.

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 D.P.R. n. 495/1992, in relazione alla natura dei segnali apposti.

